



**Istituto Tecnico Industriale  
STANISLAO CANNIZZARO - CATANIA**



CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZIO DEL MIUR, SCUOLA RETE ENIS  
Capofila consorzio Aetnanet, aderente all'ASAS, Associazione Scuole autonome Sicilia

**Indirizzo:** Via C. Pisacane, 1 - 95122 Catania - Via Palermo, 282 (Ingresso merci e locali tecnici)  
Tel.0956136450 – Fax.0956136449 [www.cannizzaroct.gov.it](http://www.cannizzaroct.gov.it) [cttf03000r@istruzione.it](mailto:cttf03000r@istruzione.it)  
Codice Meccanografico: CTTF03000R

**Prot.N.126/A/35 del 12/01/2017**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTA la normativa sulla sicurezza di cui al D.L.vo del 9 aprile 2008 n. 81;  
CONSIDERATA la struttura dell'edificio e la superficie da esso occupata;  
VALUTATA la necessità di garantire un razionale e funzionale utilizzo degli spazi di pertinenza della scuola;  
PRESO ATTO del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano di Emergenza (PE);

**DECRETA**

**Le modalità di accesso, parcheggio e comportamento negli spazi di pertinenza della scuola**

**Art.1** – L'accesso e il parcheggio dei mezzi motorizzati negli spazi interni di pertinenza della scuola sono consentiti solo al personale della scuola autorizzato e in possesso del PASS fornito dal Dirigente Scolastico e ad eventuali ospiti esterni autorizzati dalla dirigenza. Dovranno essere, altresì, sempre disponibili almeno due aree di sosta per soggetti portatori di handicap e per mezzi di servizio di soccorso e/o di pubblica utilità. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata, debitamente documentata, presso l'ufficio protocollo.

**Art.2** – Ponendosi di fronte alla scuola, il cancello destro è ad esclusivo utilizzo dei pedoni, quello a sinistra sarà utilizzato per l'accesso con motoveicoli e autoveicoli autorizzati. L'accesso alle aree interne ai cancelli e al parcheggio dovrà avvenire sempre a passo d'uomo e rispettando il diritto di precedenza dei pedoni.

**Art.3** – L'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico sono consentite esclusivamente dalla porta d'ingresso principale. Il collaboratore scolastico è autorizzato a richiedere al personale esterno alla scuola di firmare apposito registro di ingresso.

**Art.4** – La sosta è consentita nelle sole aree segnalate dalle strisce sul selciato, evitando, in ogni modo, di creare intralci e difficoltà di accesso e di manovra agli utenti e ad eventuali mezzi di soccorso. E' vietato, altresì, spostarsi lungo percorsi diversi che non quello strettamente necessario dal cancello di accesso. A norma di legge, si ricorda che i conducenti di moto e scooter devono essere in possesso del regolamentare casco salvavita.

**Art.5** – Le persone autorizzate osserveranno scrupolosamente le norme del codice della strada e si atterranno a quanto stabilito in tema di sicurezza (documento valutazione rischi e piano di evacuazione) all'interno della scuola e degli spazi di sua pertinenza.

In particolare:

andatura dei mezzi "a passo d'uomo" ;

percorsenze strettamente necessarie per raggiungere l'area di parcheggio;

precedenza sempre e nessun intralcio ai pedoni;

divieto di parcheggio sopra o immediatamente davanti ai punti di raccolta.

**Art.6** – Il parcheggio è assolutamente vietato nelle aree prospicienti le uscite di sicurezza in quanto possono determinare ostacolo al transito delle vie di fuga.

**Art.7** – L'accesso è consentito alle autovetture per carico e scarico di materiali specifici, su autorizzazione della dirigenza. La sosta è limitata al solo tempo necessario alle operazioni di carico e scarico.

**Art. 8** – La scuola si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligazione di risarcimento riguardante infortuni, sinistri stradali e danni cagionati o subiti da persone o cose durante la guida o la sosta dei veicoli all'interno delle aree di pertinenza della medesima. La responsabilità per tali azioni è assunta in toto dal proprietario e/o dall'autista del veicolo, pertanto qualsiasi incidente provocato da negligenza, imperizia o dall'inosservanza della presente direttiva comporta responsabilità individuali per i maggiorenni e dei genitori, o dell'esercente la potestà, per i minorenni.

**Art.9** – La sosta non è custodita, pertanto la Scuola non è responsabile di eventuali danneggiamenti o furti delle autovetture parcheggiate negli spazi interni.

**Art.10** – Il DSGA disporrà per il controllo della presente direttiva i collaboratori scolastici operanti al piano terra.

**Art.11** – Nel caso di inosservanza delle predette norme, il permesso di accesso e sosta sarà revocato in maniera temporanea o definitiva.

**Art.12** – La dirigenza si riserva l'esame di situazioni straordinarie che deroghino dalle norme precedenti e di valutare ed adeguare le presenti disposizioni in caso di mutamenti delle attuali condizioni, nel rispetto della normativa vigente.

La presente ha carattere di dispositivo e viene emanata anche per tutelare il personale e gli utenti da eventuali responsabilità in caso di problemi di salute, incidenti, infortuni prodotti dall'inosservanza delle disposizioni suddette nonché delle norme legislative che regolano il rapporto di impiego del personale della scuola. La presente ha effetto immediato e carattere permanente.

**Il Dirigente Scolastico**

**Prof.ssa Giuseppina Montella**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D. lgs n 39/93